

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

ART. 34) OGGETTO DELLA GARANZIA

Nei limiti del Massimale specificato in Polizza che corrisponde al costo complessivo del viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica) e delle condizioni che seguono, la Società:

a) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca:

- l'Assicurato, iscritto al Viaggio, che ha dato causa all'annullamento;
- il suo Nucleo familiare iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio;
- una sola persona (indicata dall'Assicurato che ha dato causa all'annullamento) quale compagno di viaggio purché iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio, indennizza il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico dell'Assicurato, in quanto si trova nell'impossibilità di partire.

Le cause, purché **documentate, involontarie e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio**, valide per l'operatività della garanzia sono le seguenti:

1. Malattia improvvisa, Infortunio o decesso (certificati da un Medico) per i quali sia documentata l'impossibilità a partecipare al Viaggio;
2. patologie della gravidanza dell'Assicurato;
3. citazione o convocazione dell'Assicurato da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia successivamente all'iscrizione al viaggio;
4. danni materiali cagionati alla Residenza e/o agli uffici dove si svolge l'attività lavorativa professionale, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità), incendio, esplosione, furto con scasso che rendano indispensabile ed insostituibile la presenza dell'Assicurato stesso;
5. impossibilità dell'Assicurato a raggiungere il luogo di inizio del viaggio, a seguito di calamità naturali (documentate come tali dalle competenti Autorità) oppure a seguito di incidente stradale al proprio mezzo di trasporto comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale delle Autorità intervenute;
6. furto o rapina di documenti necessari all'Assicurato per l'espatrio (carta identità, passaporto) quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza.

b) Nel caso in cui l'evento all'origine dell'annullamento del Viaggio colpisca una delle persone come di seguito indicate e non iscritte al Viaggio:

1. un Familiare

oppure

2. il Socio/Contitolare dell'azienda o studio associato

la Società indennizza, nei **limiti del Massimale indicato in Polizza ed in base alle condizioni che seguono**, il corrispettivo di recesso (esclusi i diritti ed ogni altro onere di iscrizione) per annullamento del viaggio, così come previsto dal contratto di vendita del pacchetto turistico e rimasto a carico degli appartenenti allo stesso Nucleo familiare e di non più di un ulteriore Assicurato (Compagno di Viaggio), tutti iscritti contemporaneamente allo stesso viaggio e con lo stesso contratto di viaggio, in quanto si trovano nell'impossibilità di partire, per Malattia improvvisa od Infortunio oppure per decesso delle persone di cui ai punti b1) e b2), purché tali eventi siano involontari e non prevedibili alla data di prenotazione del viaggio. **L'Assicurato che richiede l'Indennizzo dovrà dimostrare che la sua rinuncia al viaggio è necessaria per prestare assistenza alle persone sopra citate.**

ART. 35) MASSIMALI E LIMITI

Premesso che il massimale assicurato corrisponde al valore complessivo del viaggio di tutti gli Assicurati (costo pratica fino ad un massimo di Euro 10.000), la Società indennizza l'Assicurato del corrispettivo di recesso rimasto a suo carico entro il limite del massimale assicurato e del costo del viaggio per il quale è stato corrisposto il relativo premio.

Qualora la rinuncia al viaggio dovesse essere determinata da Infortunio o Malattia improvvisa, è data facoltà alla Società di effettuare visite mediche di controllo, mediante invio di un proprio Medico Fiduciario, a conferma dell'impossibilità a partecipare al viaggio.

La Società applicherà, per ogni Sinistro, uno Scoperto (da calcolarsi sul danno indennizzabile a termini di Polizza) del:

- 15% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che NON abbia comportato un ricovero ospedaliero;
- 20% col minimo di Euro 150 nel caso la rinuncia al viaggio sia determinata da altri casi previsti in Polizza.

Nessun scoperto verrà applicato nel caso la rinuncia al viaggio sia determinata da Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero ospedaliero oppure un decesso.

La copertura assicurativa non è operante qualora il corrispettivo di recesso a carico dell'Assicurato sia limitato alla sola biglietteria aerea.

La garanzia "Annullamento Viaggio" decorre dalle ore 24 della data di iscrizione al viaggio od al soggiorno e termina all'inizio del viaggio stesso o del soggiorno, considerando come inizio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe essere presente nel luogo di partenza o di locazione;

La garanzia è operante solo se sottoscritta dalle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE:

- fino a 30 giorni di calendario precedenti la data di partenza;
- da 29 a 6 giorni di calendario precedenti la data di partenza, solo se sottoscritta al momento della prenotazione con conferma dei servizi.

La garanzia non può essere sottoscritta nei 5 giorni di calendario precedenti la data di partenza, indipendentemente dalla data di prenotazione.

Inoltre la garanzia non è operante nei casi in cui sia prevista una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza.